

STATUTO

**WE STUDY SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOLIERA MO VIA ROMA 277

Numero REA: MO - 454359

Codice fiscale: 04239880364

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A al n. 590/402 di repertorio

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

Art. 1. Denominazione sociale.

E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione "**WE STUDY Società cooperativa sociale impresa sociale**", in forma abbreviata "**WE STUDY soc. coop. sociale**".

Nei confronti dei terzi la denominazione sociale potrà essere pure spesa in forme abbreviate o sigle, purchè idonee a non generare confusione rispetto ad altri enti e, in ogni caso, contenenti il riferimento inequivocabile alla natura di cooperativa sociale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, alla cooperativa si applica la normativa speciale in materia e, in particolare, la l. n. 381 del 1991 relativa alla disciplina delle cooperative sociali oltre alle norme del codice civile e di leggi speciali in tema di Cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa sociale è impresa sociale di diritto ed Ente del Terzo Settore di diritto.

Art. 2. Sede.

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di **Soliera (MO)**, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione e senza che ciò costituisca modifica statutaria, potrà:

- istituire, modificare e sopprimere sedi operative, succursali, unità locali, centri educativi, sedi di progetto e uffici distaccati, filiali, succursali, agenzie e depositi, anche presso strutture pubbliche o private concesse in uso, convenzione o affidamento;
- attivare punti di erogazione dei servizi educativi, socioeducativi, ricreativi e culturali;
- localizzare le attività in Comuni diversi da quello della sede legale, purché rientranti nel territorio nazionale con prevalenza sulla provincia di Modena e province limitrofe.

La Cooperativa può inoltre operare stabilmente o temporaneamente presso istituti scolastici; centri civici, palestre, strutture sportive o culturali; immobili concessi da enti pubblici mediante bandi, accreditamenti, convenzioni o coprogettazioni ed anche eleggere domiciliazioni speciali per singoli atti, contratti, bandi o procedimenti amministrativi, senza che ciò comporti variazione della sede legale.

Art. 3. Durata.

La durata della società è stabilita fino al giorno **31.12.2100 (trentuno dicembre duemilacent)** e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

Art. 4. Scopi. Oggetto sociale.

La cooperativa sociale opera con finalità mutualistiche e non lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso le attività di cui all'articolo 1, lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, relative alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 in tema di impresa sociale.

La Cooperativa ispira la propria attività ai principi di inclusione, partecipazione,

tutela dei minori, benessere educativo, sostegno alle fragilità e promozione di comunità.

In particolare, la Cooperativa sociale eserciterà, a titolo esemplificativo e non limitativo su tutto il territorio nazionale, con prevalenza presso la provincia di Modena e province limitrofe, mediante iniziativa diretta o anche mediante partecipazione a bandi, stipula di convenzioni, partnership e partecipazione o promozione di progetti inerenti alle attività in appresso indicate, le seguenti attività:

4.1. Servizi di doposcuola e supporto educativo

- doposcuola e aiuto compiti per scuole primarie, secondarie e istituti superiori;
- supporto allo studio individuale e di gruppo;
- tutoraggio specialistico per studenti con DSA, BES o difficoltà di apprendimento;
- alfabetizzazione linguistica per minori, stranieri o famiglie con background migratorio;
- servizi integrativi scolastici rivolti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;
- potenziamento delle competenze relazionali, digitali, logiche e creative;
- corsi di lingue straniere;
- laboratori pomeridiani interdisciplinari (scientifici, espressivi, sportivi, artistici).

Tali attività possono svolgersi presso sedi della Cooperativa, scuole, spazi comunali o altri locali concessi da enti pubblici o privati.

4.2. Centri estivi, ricreativi e servizi educativi extra-scolastici

La Cooperativa può promuovere, organizzare, gestire e condurre:

- centri estivi per minori 3–17 anni;
 - campi scuola, centri gioco, centri ricreativi invernali, primaverili o autunnali;
 - miniclub, servizi di custodia e attività ludico-educative temporanee;
 - ludoteche e spazi di gioco strutturato;
 - laboratori manuali, creativi, teatrali, musicali, motori e multisport;
- attività all'aperto, percorsi di educazione ambientale, uscite e gite didattiche.

Le attività sono svolte con attenzione alla sicurezza dei minori, al benessere psico-fisico e all'inclusione.

4.3. Servizi educativi, socioeducativi e di inclusione

La Cooperativa può svolgere attività tra cui:

- interventi educativi domiciliari per minori e famiglie;
- assistenza educativa scolastica (AEC/OSS/ASA/Educatori) in appalto o convenzione;
- progetti per studenti con BES, DSA e disabilità;
- sostegno in classe e affiancamento educativo personalizzato;
- progetti di prevenzione del disagio giovanile;
- attività per l'inclusione sociale e l'integrazione culturale;
- accompagnamento educativo a minori in carico ai servizi sociali;
- progetti di orientamento scolastico e lavorativo;
- progetti di prevenzione contro la dispersione scolastica;
- sostegno alla genitorialità e percorsi di mediazione.

4.4. Rapporti con enti pubblici, scuole e soggetti del Terzo Settore

La Cooperativa può:

- partecipare a bandi pubblici, avvisi, gare, concessioni, procedure di affidamento, partnership educative, programmi regionali e statali;
- gestire servizi educativi per conto di Comuni, Unioni di Comuni, scuole, istituti comprensivi, enti pubblici e istituzioni scolastiche paritarie;
- attuare attività di coprogrammazione e coprogettazione ai sensi degli artt. 55–57 del D.Lgs. 117/2017;

- stipulare convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di collaborazione e partenariati;
- collaborare con organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni, enti ecclesiastici e fondazioni.

4.5. Attività strumentali, complementari e accessorie

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Cooperativa può svolgere:

- attività di formazione per educatori, animatori, famiglie e operatori del settore;
- organizzazione di eventi culturali, laboratori, seminari e conferenze;
- gestione di mense, servizi di refezione, trasporto scolastico o accompagnamento;
- servizi di sorveglianza pre/post-scuola e vigilanza educativa;
- gestione operativa di immobili pubblici o privati concessi in uso;
- attività editoriali, comunicative e digitali inerenti al settore educativo;
- produzione di materiale didattico.

Tali attività sono considerate strumentali e non prevalenti rispetto alle attività di interesse generale.

4.6. Altre attività connesse o strumentali.

Nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, la Cooperativa sociale potrà, per il perseguimento dei propri scopi, concorrere ad aste pubbliche o private, nonché svolgere qualsiasi attività connessa o affine a quelle sopra indicate, nonché compiere qualsiasi atto od operazione contrattuale di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessaria o utile per il perseguimento del proprio oggetto sociale o comunque direttamente o indirettamente inerente allo stesso. Per lo svolgimento delle indicate attività la Cooperativa sociale potrà avvalersi, nel rispetto delle discipline di legge, di soci lavoratori, dipendenti, educatori qualificati, volontari, professionisti esterni ed enti partner.

TITOLO III

SOCI

Art. 5. Categorie di soci e criteri di ammissione.

La Cooperativa adotta una struttura sociale aperta e inclusiva, conforme ai principi della mutualità, della partecipazione democratica e della funzione sociale propria delle cooperative sociali e delle imprese sociali.

Possono acquisire la qualità di socio, nei limiti e nelle forme previste dal presente Statuto, le seguenti categorie:

5.1. Soci lavoratori.

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Sono soci lavoratori coloro che instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro - subordinato, parasubordinato o autonomo - volto alla realizzazione delle attività educative, socioeducative, formative e gestionali rientranti nell'oggetto sociale.

Il socio lavoratore:

- contribuisce alla vita sociale attraverso la prestazione lavorativa;
- partecipa democraticamente alle decisioni;
- è assoggettato alle norme della L. 142/2001, al regolamento dei soci lavoratori e al CCNL di riferimento;
- sostiene la Cooperativa con competenze operative, educative e organizzative.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

5.2. Utenti dei servizi

La Cooperativa eroga i propri servizi educativi, formativi e ricreativi a favore di minori e delle loro famiglie, che assumono la qualifica di utenti e non di soci.

Gli utenti e le famiglie possono essere coinvolti, anche attraverso strumenti di partecipazione non societaria, in momenti di ascolto, valutazione e co-progettazione dei servizi, senza che ciò comporti diritti o obblighi di natura sociale.

5.3. Soci volontari.

Ai sensi dell'art. 2 l. n. 381 del 1991, possono assumere la qualifica di soci cooperatori anche i "soci volontari", che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito, spontaneo e non retribuito per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Il socio volontario:

- non può instaurare rapporti di lavoro retribuiti con la Cooperativa;
- agisce nel rispetto delle norme sul volontariato del Terzo Settore;
- presta attività in modo personale e diretto;
- è assicurato contro infortuni e responsabilità civile secondo la normativa vigente.

Il volontariato costituisce una componente fondamentale nell'identità della Cooperativa sociale.

5.4. Enti pubblici e privati.

Possono, altresì, essere ammessi come soci, a norma dell'art. 11 della menzionata l. n. 381 del 1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Tali soci:

- devono condividere le finalità educative e sociali della Cooperativa;
- partecipano all'Assemblea con diritto di voto come da Statuto;
- favoriscono partenariati, coprogettazioni e collaborazioni sul territorio.

La presenza di enti pubblici e privati rafforza l'identità comunitaria della Cooperativa e la sua capacità di partecipare a bandi, concessioni e progettualità integrate.

5.5. Altre categorie di soci.

L'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare l'istituzione di categorie speciali di soci, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, cod. civ., determinandone nello statuto i diritti e gli obblighi. I nuovi soci possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

5.6. Incompatibilità.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche e affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Art. 6. Procedimento di ammissione dei soci.

6.1. Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, anche in forma digitale, che dovrà contenere, se

trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, data di nascita e residenza del richiedente;
- b) l'ammontare delle partecipazioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori;
- c) l'indicazione dell' eventuale attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'eventuale intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità col presente statuto e con l'apposito regolamento e codice etico, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e codice etico della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la categoria di socio per cui presenta domanda;
- f) l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.

6.2. Istruttoria della domanda

Il Consiglio di Amministrazione:

- esamina la domanda entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento;
- può richiedere integrazioni documentali o un colloquio conoscitivo;
- valuta la coerenza del richiedente con le finalità sociali e i valori della Cooperativa;
- verifica l'assenza di cause ostative (incompatibilità, conflitti di interesse, situazioni disciplinari pregresse).

6.3. Delibera di ammissione

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con motivazione espressa e comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui la domanda è stata ricevuta dal Consiglio stesso.

La comunicazione indica:

- la categoria di socio attribuita;
- l'importo del conferimento sottoscritto;
- l'eventuale instaurazione di rapporto di lavoro (per i soci lavoratori);
- ogni altra condizione o obbligo derivante dall'ammissione.

6.4. Rifiuto dell'ammissione

Il Consiglio di Amministrazione può respingere la domanda solo per giustificato motivo, tra cui:

- incompatibilità con le finalità educative, sociali e solidaristiche della Cooperativa;
- mancanza dei requisiti previsti per la categoria richiesta;
- comportamenti pregressi contrari al Codice Etico;
- presenza di situazioni di conflitto di interesse non sanabili;
- impossibilità di inserire nuovi soci lavoratori in organico per sopravvenuti vincoli organizzativi.

Il rifiuto è comunicato per iscritto con motivazione dettagliata.

6.5. Ricorso dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 2528, comma 4, cod. civ., qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

6.6. Adempimenti successivi all'ammissione

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dagli amministratori. Con la delibera di ammissione il richiedente acquista la qualità di socio a tutti gli effetti. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci, nell'apposita sezione.

Il nuovo socio deve:

- versare il conferimento;
- sottoscrivere dichiarazione di adesione allo Statuto e ai Regolamenti;
- sottoscrivere eventuali contratti di lavoro o di volontariato (se previsti);
- ottenere l'iscrizione nel Libro Soci, a cura dell'organo amministrativo.

Quando l'ammissione riguarda un socio lavoratore, il rapporto di lavoro si instaura secondo la normativa vigente e il Regolamento dei Soci Lavoratori, che ne costituisce parte integrante.

6.7. Neutralità e parità di trattamento

La Cooperativa garantisce che l'ammissione non sia mai condizionata da appartenenza politica, etnica, religiosa o culturale; genere, orientamento sessuale, opinioni; condizioni economiche o sociali.

Ogni valutazione è compiuta secondo criteri di equità, trasparenza e coerenza con l'oggetto sociale.

Art. 7. Diritti dei soci.

La titolarità della qualità di socio comporta l'esercizio di diritti e l'assunzione di doveri che integrano la natura partecipativa, mutualistica e solidaristica della Cooperativa.

Ciascun socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ha tra l'altro i seguenti diritti:

- a) **Diritto di voto**, il quale viene espresso secondo il principio "capitario" (una testa, un voto) e può anche essere esercitato, unitamente allo strumentale diritto di intervento, in forma telematica, secondo quanto previsto nel presente statuto;
- b) **Diritti di partecipazione alla vita sociale**, e, quindi, diritto di partecipare alle assemblee, intervenendo nelle relative discussioni, presentando e formulando proposte, istanze e osservazioni, elettorato passivo alle cariche sociali (salve le cause di incompatibilità legale o statutaria);
- c) **Diritti di informazione**. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, comprese quindi le informazioni sull'andamento gestionale ed economico della Cooperativa, il diritto di ricevere copia, senza spese, dello statuto, dei regolamenti e del codice etico, degli estratti dei libri sociali (compresi, in particolare, quelli relativi alle riunioni assembleari o consiliari), il diritto di ricevere informazioni sui progetti e sulle attività educative;
- d) **Diritti di fruizione dei servizi mutualistici**, quindi diritto di fruire dei servizi della Cooperativa secondo criteri di equità, trasparenza e non discriminazione;
- e) **Diritti di tutela e difesa**, quindi il diritto di ricorrere all'Assemblea rispetto a ogni forma di decisione che impatti sull'acquisto o comunque sullo stato di socio, anche attivando, ove previste, procedure di conciliazione interna;
- f) **Diritti connessi alla posizione lavorativa**, e precisamente diritto a un rapporto di lavoro conforme alla legge al CCNL e ai Regolamenti interni per i soci lavoratori e il diritto ad essere assicurati e adeguatamente tutelati nello svolgimento della propria

attività per i soci volontari

Art. 8. Doveri dei soci.

La titolarità della qualità di socio comporta l'obbligo di adesione incondizionata alle regole statutarie, al regolamento dei soci lavoratori (ove il socio rivesta tale categoria), al regolamento assembleare, al Codice Etico, ai Modelli 231 e ai protocolli interni, alle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali.

I soci devono:

- partecipare alla vita democratica dell'ente;
- sostenere le attività educative, socioeducative e formative;
- contribuire all'attività e allo sviluppo della cooperativa a seconda della necessità e, in particolare, per i soci lavoratori prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;
- versare la quota sociale e ogni altra forma di apporto legittimamente richiesta, nelle forme e nei tempi richiesti dall'organo amministrativo;
- mettere a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- evitare condotte scorrette, dannose o contrarie all'interesse della Cooperativa; prevenire e dichiarare eventuali conflitti di interesse, mantenere riservatezza su informazioni sensibili;
- utilizzare in modo corretto beni e risorse della Cooperativa, non arrecare alla Cooperativa stessa danni patrimoniali o reputazionali, cooperare con gli organi sociali e gli altri soci;
- i soci lavoratori devono operare con professionalità e attenzione alla tutela dei minori;
- i soci volontari devono svolgere la propria attività con diligenza e responsabilità;

Art. 9. Trasferimento delle quote per atto tra vivi.

Il capitale sociale è costituito da quote, ciascuna di valore non inferiore, né superiore, ai limiti di legge.

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione sociale deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione sociale e la cooperativa deve iscriverlo nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 10. Scioglimento a titolo particolare del rapporto sociale.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

10.1. Recesso.

Il socio può recedere, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, nei seguenti casi:

- a) modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) trasformazione fusione/scissione;
- c) introduzione di nuove cause di esclusione o aumento delle obbligazioni del socio;

- e) perdita dei requisiti necessari per la categoria di appartenenza;
- d) eliminazione di una o più cause di recesso;
- f) altri casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento al Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto:

- dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato comunicato, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che può anticiparne l'efficacia per motivi organizzativi.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della propria quota, determinata sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il recesso produce effetto, nei limiti del capitale effettivamente versato e rivalutato, al netto di perdite imputabili e, in ogni caso, nei limiti previsti dalla normativa speciale per le cooperative sociali.

10.2. Esclusione.

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, nei confronti del socio lavoratore quando si verifica una delle seguenti cause:

- a) gravi inadempienze che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- b) comportamento contrario agli interessi, all'immagine o ai valori della Cooperativa;
- c) perdita definitiva dei requisiti necessari per la categoria di appartenenza;
- d) situazione di morosità senza giustificato motivo rispetto al pagamento delle quote sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti a qualsiasi altro legittimo titolo verso la cooperativa;
- e) impossibilità o manifesta inidoneità a partecipare alla vita dell'impresa sociale;
- f) instaurazione di rapporti concorrenziali o in conflitto di interesse grave;
- g) violazione del Codice Etico, del Modello 231 o dei protocolli interni;
- h) condanne penali che incidano sulla reputazione educativa della Cooperativa;
- i) rifiuto ingiustificato a svolgere attività lavorativa o volontaria prevista per la categoria;
- j) negli altri casi previsti dall'art. 2533 c.c.

Il consiglio di amministrazione comunica in forma scritta il provvedimento di esclusione al socio, il quale, nei trenta giorni successivi dal ricevimento della comunicazione può presentare al Consiglio difese scritte o orali in ordine alla contestazione addebitatagli.

Il consiglio di amministrazione dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento delle difese del socio (o comunque dal decorso del termine per presentare le proprie difese) motivare la deliberazione di esclusione e comunicarla al socio interessato.

Il socio escluso può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, chiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea, a tal fine convocata.

In ogni caso, contro la deliberazione di esclusione, l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione.

Durante la procedura di esclusione il socio conserva intatti tutti i propri diritti sociali,

precisandosi che il suo voto non è tuttavia computato nel quoziente assembleare relativo alla decisione circa la sua esclusione, in cui il suo voto è sospeso fermo restando il suo diritto di intervento.

L'esclusione è efficace solo al termine del procedimento indicato.

10.3. Morte del socio.

Ai sensi dell'art. 2534, comma 1, cod. civ., in caso di morte del socio gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società conseguono il diritto alla liquidazione della quota, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel presente statuto e dalla legge.

Ai sensi del citato art. 2534, comma 2, cod. civ., gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano, se il Consiglio di Amministrazione li ammette, nella partecipazione del socio deceduto. A tal fine gli aventi causa a titolo di morte, hanno l'onere di presentare richiesta al Consiglio di Amministrazione entro dodici mesi dalla morte del socio defunto. Il consiglio di Amministrazione può sempre scegliere se non consentire il trasferimento della quota e quindi liquidarla a favore degli aventi causa a titolo di morte. Se gli eredi sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sia divisibile e che la società consenta la divisione.

Art. 11. Liquidazione delle quote.

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle a essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno.

Il rimborso avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore ai limiti di legge.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle partecipazioni loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Art. 12 Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e

finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV **GOVERNO DELLA SOCIETA'**

Art. 13. Organi sociali.

La Cooperativa è dotata degli organi sociali necessari per garantire una gestione democratica, trasparente, controllata ed efficiente, in conformità ai principi della mutualità, della funzione educativa e sociale e della normativa cooperativa.

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione, che è presieduto da un Presidente;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

SEZIONE I- ASSEMBLEA

Art. 14. Decisioni dei soci. Competenze dell'Assemblea.

Le decisioni dei soci sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Cooperativa e rappresenta il luogo privilegiato della partecipazione democratica, della definizione degli indirizzi strategici e del controllo sull'operato degli organi amministrativi.

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge e il presente statuto riservano alla loro competenza:

- approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi del presente statuto;
- approvazione del bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017;
- nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e del numero degli amministratori nel rispetto delle norme di cui al d. lgs. n. 112/2017;
- determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;
- nomina dell'organo di controllo e definizione del relativo compenso; delibera l'eventuale revoca;
- approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 cod. civ.;
- deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- modificazioni dell'atto costitutivo;
- scioglimento della società;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Art. 15. Assemblea. Procedimento deliberativo

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata, fax, PEC o e-mail od ogni altro mezzo suscettibile di garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio o contatto risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno tre giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- * il luogo in cui si svolge l'assemblea, salvo che l'organo amministrativo non si avvalga della facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;

- * il caso in cui l'assemblea si svolga, esclusivamente o meno, con mezzi di telecomunicazione:

- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;

- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura della società, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

- * la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima;

- * le materie all'ordine del giorno;

- * le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione, da attuarsi in modo tale da consentire di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono risultare dal verbale, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ..

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, i soci, gli amministratori e i membri dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, anche digitale, e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di due altri soci.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il

revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 16. Assemblea. Quozienti costitutivi e deliberativi.

L'assemblea è regolarmente costituita quando:

- in prima convocazione intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, purchè non inferiore al 10% (dieci per cento) degli aventi diritto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Sono fatti salvi eventuali quozienti più elevati o ridotti previsti dalla legge.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 17 Presidenza dell'assemblea e verbalizzazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il Presidente determina le modalità di espressione del voto, che può avvenire, a scelta del Presidente: per alzata di mano, per appello nominale, tramite strumenti elettronici purchè vi sia certezza circa l'espressione del voto da parte del suo titolare, in forma segreta.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18. Gestione della società.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2475, comma 1, primo periodo, cod. civ. e dell'art. 2086, comma 2, cod. civ., la gestione della società - cioè l'istituzione e la successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

Sul consiglio di amministrazione incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio

per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti.

Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove nominato.

Art. 19. Consiglio di amministrazione. Poteri.

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

In particolare:

- attua le finalità educative, sociali e comunitarie della Cooperativa;
- definisce i piani operativi, i progetti e le linee strategiche annuali;
- approva regolamenti interni, protocolli, procedure e modelli organizzativi (incluso Modello 231 light);
- formula le proposte di bilancio e bilancio sociale;
- decide su partecipazione a bandi, convenzioni, accreditamenti, appalti, coprogettazione e coprogrammazione;
- assume, sospende o licenzia il personale;
- delibera su acquisti, investimenti, contratti, servizi e gestione delle sedi operative; controlla la qualità educativa e il rispetto dei requisiti di sicurezza e tutela dei minori; predispone la documentazione necessaria per gli organi di controllo.

Art. 20. Consiglio di amministrazione. Nomina, composizione e durata.

La cooperativa è gestita e amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre e un massimo di nove membri, secondo quanto determinato all'atto di nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I restanti amministratori possono essere nominati fra persone esterne, purchè dotate di comprovata competenza professionale coerente con le finalità sociali ed educative dell'ente.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti all'art. 2382 cod. civ..

Il consiglio dura in carica per 3 (tre) esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, gli amministratori sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a coloro che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., i criteri seguiti nella gestione e nell'amministrazione della società per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, salvo che non vi abbia provveduto l'assemblea. Tali soggetti sono sempre rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono assumere la presidenza della cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del citato d.lgs. n. 112 del 2017.

Art. 21. Deleghe.

Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Art. 22. Deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio si raduna sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, o anche in forma esclusivamente telematica ogni qualvolta lo giudichino necessario almeno due consiglieri o, se nominati, i sindaci o il revisore.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dal consigliere presente più anziano in età.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente (o dal Vice Presidente in caso di impedimento del Presidente) tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione, il tutto da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di motivata urgenza, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. In assenza di formale convocazione, il consiglio è validamente riunito in forma totalitaria se sono presenti tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono stati informati della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

L'intervento alla adunanza del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche esclusivamente mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Art. 23. Sostituzione degli amministratori.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il consiglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La mancata partecipazione a tre riunioni consecutivi del Consiglio costituisce causa di decadenza dalla carica, con effetti immediati, salvo quanto previsto nel presente articolo.

Art. 24. Rappresentanza sociale.

Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive

riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25 Organo di controllo.

La Cooperativa provvede alla nomina di un Organo di Controllo quando ricorrano i presupposti di legge, in particolare:

- a) nei casi previsti dagli artt. 2477 e 2543 c.c.;
- b) al superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti dimensionali previsti per la nomina del Revisore o del Collegio Sindacale;
- c) in caso di obbligo di revisione legale del bilancio;
- d) per scelta volontaria dell'Assemblea al fine di garantire maggiore trasparenza, credibilità verso enti pubblici e affidabilità nei bandi.

L'Organo di Controllo può essere costituito da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico.

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi, due membri supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Presidente è nominato dall'assemblea.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali, salvo eccezioni previste dal c.c.

L'Assemblea può, alternativamente, nominare un Sindaco Unico (Revisore) in luogo del Collegio, nei casi consentiti dalla legge. Il Sindaco Unico può essere incaricato anche della revisione legale del bilancio, se in possesso dei requisiti.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo anno di mandato.

È rieleggibile.

L'organo di controllo svolge i seguenti compiti:

a) Vigilanza sull'amministrazione

L'Organo di Controllo vigila:

- sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- sulla coerenza gestionale con la natura di **impresa sociale**;
- sull'operato del CdA in relazione ai rischi e alle misure di controllo interno.

b) Vigilanza sulla gestione dell'impresa sociale

L'Organo verifica:

- il rispetto dei requisiti di perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche;
- il divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili;
- la corretta destinazione degli avanzi di gestione;
- la rendicontazione sociale (Bilancio Sociale);
- la conformità dei compensi degli amministratori ai limiti del D.Lgs. 112/2017.

c) Vigilanza sul Modello 231 "light" e sul Codice Etico

L'Organo può svolgere, se previsto, le funzioni di **Organismo di Vigilanza** oppure affiancare l'OdV interno/esterno, verificando:

- l'efficacia del Modello;
- la coerenza dei protocolli;

- il rispetto del Codice Etico;
- l'adozione delle misure correttive.

d) Revisione legale dei conti

Se incaricato:

- esamina il sistema contabile;
- verifica la regolare tenuta delle scritture;
- effettua controlli periodici;
- esprime il giudizio sul bilancio.

L'Organo di Controllo ha diritto:

- di effettuare ispezioni e verifiche in ogni momento;
- di acquisire documenti, informazioni, dati amministrativi e contabili;
- di partecipare alle riunioni del CdA e dell'Assemblea.

Gli amministratori devono rispondere con sollecitudine alle richieste del Collegio o del Revisore.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni, o ogni volta che il Presidente lo richiede.

Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza con le stesse cautele previste dal presente statuto per le riunioni consiliari.

I verbali sono redatti su libro sociale, anche in forma digitale con firma elettronica qualificata.

I sindaci/revisori decadono:

- in caso di perdita dei requisiti;
- per violazione dei doveri professionali;
- per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

La revoca può essere deliberata dall'Assemblea con giusta causa.

In caso di cessazione anticipata, subentrano i supplenti o un nuovo revisore nominato dall'Assemblea.

Il compenso è determinato dall'Assemblea, in misura proporzionata:

- all'attività richiesta,
 - alle responsabilità,
 - ai limiti previsti per le imprese sociali, in quanto applicabili;
- ai parametri professionali dei revisori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 26. Patrimonio sociale. Capitale sociale.

Patrimonio sociale.

Il patrimonio della Cooperativa è destinato in via permanente al perseguimento delle finalità della cooperativa sociale, anche in coerenza con la natura di impresa sociale di diritto ed è costituito da:

- a) capitale sociale, formato dai conferimenti dei soci nelle forme e misure stabilite dall'Assemblea;
- b) riserve indivisibili, comprese quelle costituite per legge, per statuto o per delibera assembleare;
- c) avanzi di gestione non distribuibili, destinati secondo i vincoli di legge;
- d) fondi vincolati o accantonamenti per progetti, rischi, investimenti, manutenzioni o rinnovo attrezzature;
- e) contributi, sovvenzioni e trasferimenti di enti pubblici o privati destinati a capitale o incremento patrimoniale;
- f) erogazioni liberali, donazioni e lasciti, purché accettati dal Consiglio di Amministrazione;

- g) beni mobili e immobili di proprietà, in uso o in comodato;
- h) diritti, crediti, marchi, brevetti, attrezzature, arredi e dotazioni educative;
- i) avanzi di gestione derivanti da raccolte fondi, contributi di progetto o altre attività consentite dalla legge.

Il patrimonio è vincolato alla realizzazione delle finalità statutarie e non può essere distribuito ai soci né direttamente né indirettamente.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento.

Capitale sociale.

Il capitale sociale:

- è variabile ed illimitato;
- è rappresentato da quote di valore uguale o differente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea nel rispetto dei limiti di legge;
- può essere costituito con conferimenti in denaro, beni o crediti, secondo la normativa vigente;
- è soggetto a rimborso solo nei casi di recesso, esclusione o decesso, secondo i criteri dell'art. 2535 c.c.

Riserve indivisibili.

Le riserve indivisibili rappresentano:

- il principale strumento di patrimonializzazione della Cooperativa;
- un vincolo permanente a favore della finalità mutualistica ed educativa;
- una garanzia per soci, lavoratori, enti pubblici e terzi.

Esse includono:

- a) riserva legale;
- b) riserva straordinaria;
- c) riserve statutarie;
- d) riserve da soprapprezzo quote (se previste);
- e) altre riserve costituite da avanzi di gestione.

Le riserve indivisibili non possono essere distribuite ai soci, nemmeno in caso di scioglimento e sono destinate alla stabilità della Cooperativa e allo sviluppo dei servizi educativi.

Contributi ed erogazioni

La Cooperativa può ricevere: contributi pubblici (comunali, regionali, statali, europei); contributi e sovvenzioni per progetti educativi, inclusivi e sociali; contributi per investimenti in strutture, arredi, attrezzature e tecnologie; donazioni da soggetti privati, famiglie, aziende, fondazioni.

Tali somme, se finalizzate ad attività istituzionali o investimenti, incrementano il patrimonio.

La Cooperativa può istituire fondi vincolati per progetti specifici; fondi di dotazione; fondi per la sicurezza, prevenzione, innovazione o inclusione.

Vincoli del patrimonio nelle imprese sociali

In quanto impresa sociale, il patrimonio è soggetto ai vincoli previsti dal D.Lgs. 112/2017:

- divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e riserve;
- obbligo di reinvestimento degli utili nello sviluppo delle attività di interesse generale;
- vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo sociale;

- previsione della devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a enti con finalità analoghe o al Fondo Impresa Sociale.

In ogni caso, le norme relative alla natura di impresa sociale di diritto si applicano in subordine rispetto a quelle derivanti dal tipo cooperativo e, in particolare, dalla natura di cooperativa sociale.

Tutela del patrimonio

La Cooperativa garantisce la salvaguardia del patrimonio attraverso: controlli di gestione;

- rispetto del Modello 231 "light";
- vigilanza dell'Organo di Controllo;
- trasparenza nei rapporti con enti pubblici e soci;
- assicurazioni, inventari e registri patrimoniali.

Art. 27. Avanzi di gestione e loro destinazione.

Principio generale di non distribuzione

Gli avanzi di gestione – comunque denominati (utile, avanzo, margine operativo, ecc.) – **non possono essere distribuiti ai soci**, né direttamente né indirettamente, in conformità a:

- art. 3 D.Lgs. 112/2017 (impresa sociale),
- L. 381/1991 (cooperative sociali),
- divieto di remunerazione del capitale oltre i limiti previsti.

Essi sono integralmente destinati al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Cooperativa derivanti dalla natura di cooperativa sociale.

Destinazioni obbligatorie degli avanzi di gestione

Gli avanzi di gestione, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, sono così destinati:

a) Riserva legale

Una quota non inferiore alla misura prevista dalla normativa cooperativa e dall'art. 2545-quater c.c.

b) Riserve indivisibili

La parte prevalente dell'avanzo è destinata alla costituzione o all'incremento di riserve indivisibili, non distribuibili ai soci neppure in caso di scioglimento, come garanzia della stabilità economica e della continuità dei servizi educativi.

c) Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

È prevista la destinazione obbligatoria di una quota pari al **3%** degli utili netti annuali al fondo mutualistico previsto dalla L. 59/1992.

Possibili ulteriori destinazioni consentite dalla legge

Gli avanzi di gestione possono anche essere destinati, nei limiti consentiti dalla legge vigente, a:

a) Investimenti e potenziamento delle attività

acquisto di arredi, materiali didattici e strumenti educativi;
manutenzione e miglioramento di immobili e spazi destinati ai servizi;
innovazioni tecnologiche e digitali;
rafforzamento dell'organizzazione e delle procedure interne.

b) Fondi progetto

Accantonamenti per:

- progetti educativi e socioeducativi;
- centri estivi e doposcuola;
- progetti per BES, DSA e disabilità;
- attività culturali, formative, ambientali o sportive.

Tali fondi possono essere vincolati a singole attività, bandi o coprogettazioni con enti pubblici.

c) Fondi rischi e riserve per stabilità gestionale

- fondi per rischi e oneri;
- fondi per manutenzioni straordinarie;
- riserve per imprevisti o riduzione dei contributi pubblici.

Divieti previsti dall'impresa sociale

È vietato destinare avanzi di gestione:

- alla remunerazione del capitale oltre i limiti del D.Lgs. 112/2017;
- a compensi non proporzionati per soci, amministratori o dipendenti;
- a qualsiasi forma di distribuzione indiretta (agevolazioni anomale, pagamenti indebiti, servizi a condizioni non eque).

Rinvio al bilancio sociale

Le destinazioni degli avanzi devono essere illustrate:

- nel **bilancio d'esercizio**, e
 - nel **Bilancio Sociale**, obbligatorio per le imprese sociali,
- con evidenza dell'impatto sociale generato e della coerenza con l'oggetto sociale.

Vincolo del reinvestimento

In conformità all'art. 3 D.Lgs. 112/2017, la Cooperativa è tenuta a:

- reinvestire la totalità degli avanzi nello sviluppo delle attività di interesse generale derivanti dalla natura di cooperativa sociale;
- garantire la sostenibilità economica dei servizi educativi;
- preservare il carattere solidaristico e non lucrativo dell'ente.

Art. 28. Bilancio d'esercizio e bilancio sociale.

Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Cooperativa redige annualmente il bilancio d'esercizio, composto da stato Patrimoniale; rendiconto gestionale/Conto economico e nota integrativa.

Il bilancio d'esercizio:

- deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cooperativa;
- è redatto nel rispetto del Codice civile, della disciplina cooperativa e della normativa fiscale;
- è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea entro i termini di legge;
- deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione e sull'amministrazione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione e nell'amministrazione della società per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale; nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
- è depositato presso il Registro delle Imprese secondo le disposizioni vigenti.

Il bilancio deve evidenziare: l'andamento dei servizi educativi e socioeducativi; le risorse pubbliche e private ricevute; i fondi vincolati e accantonamenti; la destinazione degli avanzi di gestione secondo i vincoli dell'impresa sociale. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse attività mutualistiche.

In quanto impresa sociale, la Cooperativa è soggetta agli obblighi del D.Lgs. 112/2017 e deve:

- rendicontare le attività di interesse generale svolte;

- indicare i criteri di misurazione dell'impatto sociale;
- documentare la destinazione degli utili secondo i vincoli di legge;
- garantire trasparenza nei rapporti economici con soci, dipendenti, enti pubblici e fornitori.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Bilancio Sociale

La Cooperativa adotta annualmente il Bilancio Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 112/2017 e del D.M. 4 luglio 2019 recante le Linee guida per il Bilancio Sociale delle imprese sociali.

Il Bilancio Sociale deve:

- a) descrivere le attività di interesse generale svolte;
- b) fornire informazioni qualitative e quantitative sull'impatto sociale generato;
- c) indicare stakeholder, beneficiari, utenti e comunità coinvolte;
- d) evidenziare la partecipazione dei soci e il ruolo dei volontari;
- e) rendicontare le risorse pubbliche ricevute e il loro utilizzo;
- f) documentare gli investimenti educativi, sociali, ambientali e organizzativi.
- g) illustrare le politiche del personale, la formazione, la sicurezza e la qualità educativa;
- h) segnalare le iniziative di prevenzione dei rischi e il rispetto del Modello 231 e del Codice Etico.

Approvazione e pubblicazione

Il Bilancio Sociale:

- è predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- può essere discusso con gli stakeholder (scuole, famiglie, enti pubblici, soci fruitori);
- è approvato dall'Assemblea contestualmente al bilancio d'esercizio;
- è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito della Cooperativa;
- è depositato nelle forme previste dal D.M. 4 luglio 2019 e dalla normativa vigente.

Trasparenza e accessibilità

La Cooperativa assicura la massima trasparenza rendendo disponibili, anche in formato digitale:

bilancio d'esercizio;

bilancio sociale;

informazioni su compensi degli amministratori entro i limiti dell'impresa sociale;

contributi pubblici ricevuti (adempimenti L. 124/2017).

L'obiettivo è garantire piena tracciabilità verso soci, utenti, famiglie, enti pubblici e comunità locale.

TITOLO VI **LIBRI SOCIALI**

29 LIBRI SOCIALI E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Libri obbligatori della Cooperativa

La Cooperativa tiene i libri sociali obbligatori previsti dal Codice civile, dalla normativa cooperativa e dalle disposizioni sull'impresa sociale.

In particolare, devono essere tenuti:

- a) Libro Soci, contenente le generalità di ciascun socio, categoria di appartenenza, data di ammissione, conferimenti e cause di eventuale perdita della qualità di socio;
- b) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, con i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- c) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo (Collegio

Sindacale o Revisore), se nominato;

e) Libro delle Adunanze dell'Organismo di Vigilanza 231, se previsto;

f) Libro giornale e Libro degli inventari, e gli ulteriori libri contabili previsti dalla normativa fiscale e contabile.

Tutti i libri possono essere tenuti in formato digitale, purché conformi alla normativa vigente, con opportune garanzie di sicurezza e conservazione.

Verbalizzazione e firme digitali

I verbali degli organi sociali:

- devono essere redatti tempestivamente;
- devono riportare data, ora, modalità della seduta (in presenza o telematica), argomenti trattati, deliberazioni adottate e voti espressi;
- sono sottoscritti dal Presidente dell'organo e dal Segretario o da chi ne svolge le funzioni.

La sottoscrizione può avvenire: in forma autografa o con firma elettronica qualificata (firma digitale) o ancora con sistemi di validazione elettronica conformi alla legge.

Conservazione dei libri

I libri sociali e contabili sono conservati presso la sede legale della Cooperativa, oppure in un archivio digitale certificato e conforme alle norme sulla conservazione sostitutiva, ove garantiti integrità, autenticità e reperibilità. L'accesso è consentito agli amministratori, ai sindaci/revisori e ai soggetti legittimati.

Diritto di accesso dei soci

Ogni socio ha diritto di esaminare:

- il Libro Soci;
- il Libro delle Assemblee;
- i bilanci, la nota integrativa e il Bilancio Sociale;
- i regolamenti sociali.

L'accesso è esercitato mediante richiesta al Consiglio di Amministrazione che indica modalità, tempi e forma (visione, estratto, copia digitale) purché tali modalità siano tali da non pregiudicare il diritto di accesso dei soci. Le copie richieste possono essere rilasciate anche in formato elettronico.

Pubblicità degli atti sociali

La Cooperativa assicura la pubblicità legale degli atti mediante:

- deposito del bilancio e degli atti obbligatori al Registro delle Imprese;
- pubblicazione del Bilancio Sociale secondo il D.M. 4 luglio 2019;
- pubblicazione sul sito web della Cooperativa di:
 - * bilancio sociale,
 - * eventuali contributi pubblici (art. 1, commi 125–129, L. 124/2017),
 - * informazioni rilevanti sulla governance.

La pubblicità degli atti permette trasparenza verso soci, famiglie, scuole, enti pubblici e stakeholder.

Tenuta dei libri in modalità telematica

La Cooperativa può utilizzare piattaforme digitali per:

- registrazione delle presenze;
- verbalizzazione automatizzata;
- archiviazione cloud certificata;
- strumenti di voto elettronico;
- autenticazione tramite SPID, CIE, OTP o firma digitale.

Le modalità telematiche sono valide ai fini legali se rispettano le norme in materia di firma elettronica, conservazione digitale e sicurezza.

TITOLO VII

RAPPORTO DI LAVORO

30. PERSONALE E SOCI LAVORATORI

Soci lavoratori e doppio rapporto

I soci lavoratori della Cooperativa instaurano un rapporto che ha duplice natura:

- a) un rapporto associativo, regolato dal presente Statuto;
- b) un rapporto di lavoro – subordinato, parasubordinato o autonomo – disciplinato dalla L. 142/2001, dalla normativa vigente e dal **Regolamento dei Soci Lavoratori**.

Il rapporto associativo e il rapporto di lavoro, pur distinti, sono coordinati nell'ambito della finalità sociale ed educativa della Cooperativa.

Applicazione del CCNL

La Cooperativa applica integralmente ai soci lavoratori e ai lavoratori non soci il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali, nelle sue parti normative ed economiche, nonché gli accordi integrativi territoriali o aziendali eventualmente vigenti.

Il CCNL è parte integrante dei rapporti di lavoro instaurati dalla Cooperativa.

Trattamenti economici minimi per le imprese sociali (art. 13 D.Lgs. 112/2017)

Nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. 112/2017, la Cooperativa garantisce ai lavoratori – soci e non soci – una retribuzione non inferiore al 70% di quella prevista dai CCNL di riferimento, tenendo conto:

- delle mansioni effettivamente svolte,
- dell'esperienza e della qualifica del lavoratore,
- della durata e caratteristiche del rapporto di lavoro.

Tale parametro costituisce un limite inderogabile per assicurare dignità, equità e adeguate tutele nelle attività educative e socioeducative.

La Cooperativa può riconoscere trattamenti superiori al minimo previsto, compatibilmente con la sostenibilità economica.

Diritti dei soci lavoratori

I soci lavoratori godono dei seguenti diritti:

- a) trattamento economico e normativo conforme al CCNL;
- b) partecipazione democratica alla vita associativa;
- c) accesso alla formazione continua, soprattutto in ambito educativo, pedagogico e di sicurezza;
- d) tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- e) coinvolgimento nei processi decisionali relativi ai servizi educativi;
- f) riconoscimento di rimborsi, indennità o premi nei limiti stabiliti dal CdA.

Doveri dei soci lavoratori

I soci lavoratori sono tenuti a:

- a) svolgere l'attività lavorativa con diligenza, professionalità e responsabilità educativa verso i minori;
- b) rispettare lo Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico, il Modello 231 e i protocolli interni;
- c) mantenere la riservatezza su informazioni sensibili relative a minori, famiglie ed enti;
- d) partecipare ad attività formative obbligatorie;
- e) rispettare le direttive organizzative e pedagogiche della Cooperativa.

Rapporto di lavoro e regolamento dei soci lavoratori

Il rapporto di lavoro dei soci lavoratori è disciplinato:

- dalle norme di legge;
- dal presente Statuto;
- dal CCNL Cooperative Sociali;

- dal Regolamento dei Soci Lavoratori, approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il regolamento definisce:

- diritti e obblighi del socio lavoratore;
- forme di inserimento lavorativo;
- criteri di valutazione e progressioni;
- eventuali indennità o rimborsi;
- misure disciplinari;
- criteri di sicurezza e tutela dei minori.

Personale non socio

La Cooperativa può avvalersi di:

- lavoratori dipendenti;
- collaboratori;
- liberi professionisti;
- educatori esterni;
- volontari;
- tirocinanti e stagisti;

senza obbligo di ammissione a socio.

Il loro trattamento è regolato dalla normativa di settore e dai contratti applicabili.

Pari opportunità e non discriminazione

La Cooperativa garantisce:

- pari opportunità,
- assenza di discriminazioni,
- equilibrio tra vita lavorativa e personale,
- condizioni di lavoro sicure, stabili e trasparenti.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31. Scioglimento e liquidazione.

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;
- c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi della riserva divisibile eventualmente costituita e a loro riservata.

Art. 32. Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, in particolare, le norme relative alle cooperative sociali, le quali si applicano con prevalenza rispetto a quelle sull'impresa sociale se incompatibili.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, contenente la disciplina delle società cooperative, e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. La Cooperativa è impresa sociale di diritto ed Ente del Terzo Settore di diritto.

F.to Sara Landini

F.to Andrea Sirignano

F.to Lorenzo Lodi

F.to Giovanni Polisena

F.to Luca Serafino Lentini notaio

Io sottoscritto, dott. Luca Serafino Lentini, notaio in Castelvetro di Modena, con studio in via Ghiarone n. 4, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge

Si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della tabella "Allegato B" al D.p.r. n. 642/1972.

F.to Luca Serafino Lentini notaio, 27 gennaio 2026